



Statuto della Camera di Commercio Italiana in Nuova Zelanda

1. Denominazione e sede

- 1.1. È costituita un'associazione libera, elettiva, al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia, denominata Camera di Commercio Italiana in Nuova Zelanda.
- 1.2. La Camera di Commercio Italiana in Nuova Zelanda è costituita sotto forma di Associazione senza scopo di lucro, secondo la legge Neozelandese e con riferimento alla legge italiana 1 luglio 1970, n.518.
- 1.3. La Camera ha facoltà di creare in Nuova Zelanda rappresentanze e delegazioni camerale.
- 1.4. La sede della Camera è fissata dal Consiglio Camerale.
- 1.5. Il Consiglio Camerale ha facoltà di creare rappresentanze e delegazioni camerale sia nel Paese di operatività che in Italia.
- 1.6. La Camera aderisce all'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'estero.

2. Attribuzioni

- 2.1. La Camera ha lo scopo di svolgere, prevalentemente, attività in favore degli scambi commerciali con l'Italia e di assistenza agli operatori economici nonché di favorire lo sviluppo delle relazioni economiche e la collaborazione fra imprenditori dei diversi Paesi.
- 2.2. La Camera sviluppa il raccordo e la collaborazione con il sistema

istituzionale italiano, con la rete camerale, con le associazioni di imprese, con i Consorzi Export nonché con ogni altro soggetto interessato, sia esso pubblico o privato, anche attraverso la realizzazione di progetti e iniziative comuni.

- 2.3. La Camera promuove la diffusione di informazioni economiche, utili a favorire la collaborazione tra imprese e sviluppare opportunità di affari.
- 2.4. La Camera si prefigge di:
 - 2.4.1. sviluppare i contatti con organismi, enti, associazioni, operatori ed ambienti economici e finanziari dei due Paesi, al fine di agevolare le relazioni in campo economico e commerciale;
 - 2.4.2. sviluppare un'azione di comunicazione, informazione e conoscenza mediante: riviste, bollettini, newsletter economiche, rapporti, cataloghi, repertori, database specialistici, convegni e seminari, pubblicità sui media, siti web in internet, etc.;
 - 2.4.3. realizzare un servizio di accoglienza e di assistenza agli operatori italiani che si recano nel Paese di sede per affari e agli operatori neozelandesi per quanto riguarda le attività in Italia;
 - 2.4.4. realizzare un'azione di assistenza e di consulenza alle imprese per favorire lo sviluppo di attività economiche e commerciali;
 - 2.4.5. operare per far conoscere e concretizzare le opportunità di cooperazione transnazionale tra imprese, nonché gli investimenti all'estero per le imprese Italiane e in Italia per le imprese estere;
 - 2.4.6. realizzare sessioni di formazione e piattaforma per la diffusione della cultura economica, ivi compresa l'organizzazione di corsi di lingua italiana;
 - 2.4.7. fornire un'assistenza specifica alle missioni economiche;
 - 2.4.8. svolgere ogni altra azione utile per il raggiungimento dei propri fini.
- 2.5. La Camera non potrà dedicarsi ad attività commerciali dirette a scopo di lucro.

3. Soci

- 3.1. Possono essere soci della Camera le ditte, gli enti, gli istituti e le società Italiane o Neozelandesi operanti nei due Paesi, nonché le persone che svolgono un'attività e che godano dei diritti civili ed esercitino l'agricoltura, il commercio, i servizi, un'industria, un'arte o una libera professione.
- 3.2. Possono inoltre essere soci persone, ditte, enti, istituti e società di altra nazionalità, sempreché soddisfino le condizioni sopra indicate.
- 3.3. La domanda di iscrizione a socio deve essere presentata alla Camera.
- 3.4. L'associazione alla Camera è annuale e si intende rinnovata di anno in anno se non viene disdetta con lettera raccomandata.
- 3.5. La Camera ha soci che dispongono di voto deliberativo ed elettivo.
- 3.6. Ogni socio ha facoltà di formulare proposte che debbono essere indirizzate al Presidente perché possano figurare nell'ordine del giorno dell'Assemblea o del Consiglio.

4. Cessazione degli Associati

- 4.1. Non possono far parte della Camera a nessun titolo coloro che abbiano subito pene infamanti e che, comunque, abbiano perduto i diritti civili.
- 4.2. Il socio che venga a trovarsi in una di queste condizioni è radiato automaticamente.
- 4.3. Può essere inoltre radiato, in base a delibera del Consiglio Camerale il socio che si sia reso indegno di appartenere alla Camera. Contro tale esclusione, che deve essere partecipata all'interessato a mezzo lettera raccomandata, è ammesso il ricorso al Consiglio, da presentarsi per iscritto al Presidente della Camera entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'esclusione.

- 4.4. Il socio sottoposto a procedimento fallimentare sarà radiato dalla Camera.

5. Quote sociali

- 5.1. L'ammontare delle quote viene fissato di anno in anno dal Consiglio e dev'essere versato entro 30gg. (trenta) dalla richiesta.
- 5.2. Trascorsi 30 (giorni) dalla richiesta della quota senza che il pagamento venga effettuato il socio decade e, conseguentemente, termina il rapporto associativo.
- 5.3. L'anno sociale e finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

6. Organi della Camera

- 6.1. Sono organi della Camera:
 - 6.1.1. L'Assemblea dei soci
 - 6.1.2. Il Consiglio Direttivo
 - 6.1.3. Il Presidente
 - 6.1.4. Il Collegio dei Revisori dei Conti
 - 6.1.5. Il Tesoriere
 - 6.1.6. Il Segretario Generale
- 6.2. Ad eccezione del Segretario Generale e del Collegio dei Revisori, le cariche sono gratuite, e riconfermabili. Un terzo del Consiglio deve essere rinnovato annualmente secondo la anzianità.
- 6.3. L'Ambasciatore d'Italia in Nuova Zelanda è di diritto Presidente Onorario della Camera ed ha diritto di intervenire alle Assemblee Generali ed alle sedute del Consiglio Camerale, senza partecipare alle votazioni.
- 6.4. Alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio sono invitati a partecipare il Capo della rappresentanza diplomatica italiana, l'Addetto commerciale, il Console ed il Rappresentante dell'ufficio dell'ICE, ove presente.

7. Assemblea

- 7.1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno. Può riunirsi, inoltre, in ogni altra occasione in cui si renda necessaria.
- 7.2. Essa è convocata dal Presidente o, in sua vece, dal Vice-Presidente.
- 7.3. Il Presidente ha facoltà di convocarla ogni volta lo ritenga opportuno.
- 7.4. Il Presidente è tenuto a convocarla entro 14 gg. (quattordici) quando lo decida il Consiglio o a richiesta motivata di almeno un terzo dei soci.
- 7.5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora di svolgimento e deve essere inviato ai soci almeno 20 gg. (venti) prima dell'Assemblea.
- 7.6. L'Assemblea dei soci:
 - 7.6.1. discute ed approva le relazioni annuali della Presidenza e dei Revisori dei Conti;
 - 7.6.2. discute ed approva il bilancio consuntivo;
 - 7.6.3. discute ed approva il bilancio preventivo;
 - 7.6.4. elegge nel proprio seno i componenti del Consiglio Camerale e ne fissa il numero da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici);
 - 7.6.5. discute e delibera sulle proposte del Consiglio e dei soci;
 - 7.6.6. discute e delibera sulle aggiunte o modificazioni allo Statuto;
 - 7.6.7. decide sullo scioglimento della Camera.
- 7.7. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Camera.
- 7.8. L'Assemblea è sempre valida:
 - 7.8.1. se l'avviso di convocazione sia stato spedito ai soci almeno 20 gg. (venti) prima dell'Assemblea stessa ed indichi luogo, giorno, ora e ordine del giorno;

7.8.2. se all'ora fissata è presente almeno il 30% (trenta per cento) dei soci. Non verificandosi tale condizione, l'Assemblea si riunisce trenta minuti dopo in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

- 7.9. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente non decide la maggioranza. La deliberazione sarà ripresentata per un secondo voto.
- 7.10. Per quanto riguarda le proposte di modifica dello Statuto, le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza del 75% (settantacinque per cento) dei soci presenti.
- 7.11. Ogni socio può farsi rappresentare alle Assemblee da un altro socio mediante delega scritta, da inviarsi alla Camera almeno un giorno prima.
- 7.12. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere raccolte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale della Camera verbalizzante scelto dal Consiglio Camerale.

8. Consiglio Camerale

- 8.1. Il Consiglio Camerale elegge alla prima riunione nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere.
- 8.2. Il Presidente rappresenta la Camera e può delegare particolari atti e competenze al Vice Presidente.
- 8.3. Il Consiglio Camerale ha tutti i poteri non specificamente riservati all'Assemblea, provvede all'amministrazione della Camera e alla trattazione di tutti gli affari inerenti al funzionamento di essa.
- 8.4. Il Consiglio Camerale nomina il Segretario Generale con le modalità previste all'art.14
- 8.5. Il Consiglio Camerale redige il bilancio preventivo e presenta il conto consuntivo all'Assemblea Generale.



- 8.6. Rendendosi vacanti dei posti nel Consiglio, quest'ultimo provvederà all'integrazione, fino alla prossima Assemblea Generale.
- 8.7. Il Consiglio delibera, nella seduta susseguente alla presentazione, sulle accettazioni delle domande di ammissione a socio, sulle radiazioni e sulle riammissioni dei soci, partecipando agli interessati le decisioni prese ed i motivi che le hanno determinate.

9. Deliberazioni del Consiglio Camerale

- 9.1. Il Consiglio delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 9.2. Le deliberazioni del Consiglio sono valide sempreché:
- 9.2.1. l'avviso di convocazione sia stato inviato ai consiglieri per iscritto all'indirizzo postale o elettronico da essi indicato almeno 10 gg. (dieci) prima e indichi giorno, ora, luogo e ordine del giorno;
- 9.2.2. siano presenti almeno 5 (cinque) dei consiglieri di cui uno sia il Presidente o chi ne fa le veci.
- 9.3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità decide il voto del Presidente.
- 9.4. Su richiesta di uno o più membri del Consiglio, le deliberazioni possono avvenire a scrutinio segreto.
- 9.5. Il consigliere che non assista, senza giustificato motivo, a tre sedute del Consiglio, potrà essere dichiarato decaduto e sostituito.
- 9.6. Le deliberazioni del Consiglio dovranno essere conservate in un verbale, approvato all'inizio di ogni seduta dai membri del Consiglio stesso e depositato presso la sede della Camera.
- 9.7. Il Consiglio provvede ad inviare, entro 30 gg. (trenta) dall'Assemblea Generale, al Ministero del Commercio Estero, tramite la Rappresentanza diplomatica italiana competente e, direttamente, all'Associazione delle Camere di Commercio Italiane

all'estero:

- 9.7.1. verbale dell'Assemblea Generale
- 9.7.2. relazione dal Presidente sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti;
- 9.7.3. una copia dei bilanci, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 9.7.4. un elenco dei soci con le variazioni rispetto all'anno precedente;
- 9.7.5. la lista dei componenti gli organi della Camera.

10. Il Presidente

- 10.1. Il Presidente deve essere scelto fra i consiglieri in carica. Il Presidente rappresenta la Camera, presiede e dirige i lavori dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Camerale. Dirige le discussioni e le votazioni.
- 10.2. A richiesta motivata e scritta da un consigliere è tenuto a convocare il Consiglio entro il termine di 15 gg. (quindici).
- 10.3. Ha facoltà di utilizzare l'opera dei consiglieri e può affidare ad uno o più di essi lo studio di pratiche e di determinate questioni.
- 10.4. Ha la firma sociale e, per gli atti a carattere amministrativo, la userà accompagnata da quella del Segretario Generale.

11. Il Vice-Presidente

- 11.1. Il Vice-Presidente ha tutte le attribuzioni del Presidente quando questi sia assente o impedito.
- 11.2. In casi di impedimento o di assenza del Presidente e del Vice-Presidente un membro del Consiglio che sia presente ne assume le funzioni.

12. I Revisori dei Conti

- 12.1. I Revisori dei Conti hanno l'incarico di esaminare i libri sociali e

controllare il buon andamento gestionale della Camera. Essi vengono nominati dall'Assemblea e non possono far parte di quest'ultima.

12.2. Debbono informare l'Assemblea, mediante relazione scritta, dei risultati della revisione compiuta.

13. Il Tesoriere

13.1. Il Tesoriere controlla i fondi della Camera. Firma insieme al Presidente o chi ne fa le veci, gli assegni bancari della Camera.

13.2. I fondi della Camera, con eccezione della somma da tenersi pronta per il normale fabbisogno di cassa e che viene fissata dalla Presidenza, vengono versati su conti correnti bancari.

13.3. Il Tesoriere dispone di questi fondi sulla base di relative e specifiche istruzioni, che devono portare la firma comune del Presidente o del Vice-Presidente.

13.4. La Presidenza può autorizzare il Tesoriere a disporre dei fondi liquidi di cassa autonomamente, secondo i criteri indicati dal Presidente.

14. Il Segretario Generale

14.1. La direzione amministrativa della Camera è affidata al Segretario Generale ove nominato dal Consiglio Camerale.

14.2. Il Segretario Generale, ove nominato, è un dipendente della Camera.

14.3. Il Segretario Generale partecipa a tutte le riunioni degli organi della Camera e, conformemente alle sue funzioni, sottoscrive col Presidente gli atti amministrativi della Camera.

14.4. Al Segretario Generale è affidata la direzione delle attività della Camera e partecipa a tutte le riunioni degli organi camerale, ad eccezione del Collegio dei Revisori.

14.5. Il Segretario Generale è il capo del personale della Camera ed attua gli indirizzi e le decisioni degli Organi, nonché le istruzioni della Presidenza.

14.6. Il Segretario Generale, agli effetti della sua responsabilità, firma con il Presidente gli atti amministrativi della Camera.

14.7. Il Segretario Generale non può essere socio e non può dedicarsi ad affari commerciali. Lo stipendio è fissato dal Consiglio.

14.8. Per ogni nuovo Segretario Generale incaricato la Camera richiederà al Ministero delle Attività Produttive (ex Commercio Estero) di esprimere il gradimento previsto dall'art. 5 della legge 518/70.

15. Disposizioni varie

15.1. Un Regolamento interno regola il funzionamento dei singoli organi camerale e degli uffici conformemente alle disposizioni del presente Statuto.

15.2. Le eventuali modifiche o aggiunte da apportare al presente Statuto dovranno essere sottoposte all'Assemblea Generale, previa comunicazione per esteso ai soci.

15.3. La durata dell'Associazione è illimitata.

15.4. L'Assemblea Generale potrà decidere lo scioglimento della Camera qualora la proposta sia stata regolarmente messa all'ordine del giorno e la deliberazione venga presa con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto. Tale voto deve essere confermato ad una assemblea speciale successiva riunita a questo scopo.

15.5. Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto valgono le norme della legislazione locale.